



055

OGGETTO DELLA PROPOSTA



**PROPOSTA DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA
GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEI
PRESIDI OSPEDALIERI FINALIZZATA ALLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

(ai sensi dell'art. 183 c.15 D.Lgs. 50/2016)

PROPONENTE



Sede Legale/Amm.va
Via Bisceglie, 95
20152 - MILANO
Tel. 02.412981

Sede Op.va di Trieste
Via dei Cosulich, 2
34147 - Trieste (TS)
Tel. 040.383555

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO

| | |
|-----------------|---|
| Tomo | 09 |
| Progr. | 055 |
| Parte | 3 Bozza di Convenzione della Concessione |
| Categoria | R Relazione |
| Cod. Intervento | |
| Cod. Edificio | |
| Titolo | Bozza di Convenzione della Concessione |

Cod.

09.055.P3.RI.-.-.2

Nome file: 09.055.P3.RI.-.-.2.docx

Num.Pag. 44

| Rev | Data | RED | VER | APP | Descrizione |
|-----|---------------|-----|-----|-----|--|
| 00 | Giugno 2014 | | | | Prima emissione |
| 01 | Luglio 2015 | | | | 1° Aggiornamento |
| 02 | Dicembre 2016 | MM | GP | PM | Allineamento al nuovo codice e alle richieste dell'Azienda |

Indice

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSE | 3 |
| 2 | DEFINIZIONI | 5 |
| 3 | OGGETTO DELLA CONCESSIONE | 12 |
| 4 | DURATA DELLA CONCESSIONE | 12 |
| 5 | SOCIETA' DI PROGETTO | 13 |
| 6 | OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO | 13 |
| 6.1 | Principali Obbligazioni del Concessionario | 13 |
| 6.2 | Responsabilità del Concessionario | 14 |
| 6.3 | Ulteriori obbligazioni ed oneri del Concessionario | 14 |
| 7 | OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE | 17 |
| 7.1 | Principali obbligazioni del Concedente | 17 |
| 7.2 | Obblighi di informazione | 18 |
| 7.3 | Dichiarazioni e garanzie del Concedente | 19 |
| 7.4 | Garanzie a favore dei Finanziatori | 19 |
| 7.5 | Responsabilità del Concedente | 20 |
| 8 | FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE | 20 |
| 9 | GESTIONE | 22 |
| 9.1 | Obbligazioni generali e Servizi | 22 |
| 9.2 | Responsabile della Concessione | 23 |
| 9.3 | Sospensione | 23 |
| 10 | REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI | 24 |
| 10.1 | Interventi | 24 |
| 11 | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO | 25 |
| 11.1 | Equilibrio Economico Finanziario | 25 |
| 11.2 | Riequilibrio | 26 |
| 11.3 | Contributo | 27 |
| 11.4 | Canone di Disponibilità | 28 |
| 11.5 | Corrispettivi per Servizi | 28 |
| 11.6 | Interessi di mora | 31 |
| 11.7 | Rivalutazione | 31 |
| 12 | RECESSO, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE | 32 |
| 12.1 | Recesso del Concedente | 32 |
| 12.2 | Risoluzione per inadempimento del Concessionario | 32 |
| 12.3 | Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente | 34 |
| 12.4 | Risoluzione per Forza Maggiore | 35 |
| 12.5 | Intervento dei Finanziatori | 36 |
| 12.6 | Destinazione degli importi dovuti al Concessionario | 37 |
| 12.7 | Disponibilità dei beni di Progetto | 37 |
| 13 | FIDEIUSSIONI E GARANZIE | 38 |
| 14 | ASSICURAZIONE | 38 |
| 15 | RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | 39 |
| 16 | MODIFICHE ALLA CONVENZIONE | 39 |
| 17 | PROPRIETÀ INTELLETTUALE | 40 |
| 18 | BONIFICA | 40 |
| 19 | TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | 40 |
| 20 | SUBAPPALTO | 41 |
| 21 | DISPOSIZIONI VARIE | 41 |

PROPONENTE

| | | |
|------|-----------------------|----|
| 21.1 | Elezione di Domicilio | 41 |
| 21.2 | Registrazione | 41 |
| 21.3 | Riservatezza | 42 |
| 21.4 | Comunicazioni | 43 |
| 21.5 | Premesse | 44 |

PROPONENTE



Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

CONVENZIONE

TRA

il **Concedente:** [●]

E

il **Concessionario:** [●]

in seguito, denominata anche **“Parte”**, al singolare, o, congiuntamente, **“Parti”**

1 PREMESSE

PREMESSO CHE

- a) il Concedente ha la disponibilità ed è responsabile della gestione dell'Azienda Ospedaliero–Universitaria “Ospedali Riuniti”, in Trieste.
L'intero complesso è composto dall'Ospedale Cattinara, composto da due torri e da edifici annessi che ospita il Dipartimento Universitario di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, dall'Ospedale Maggiore, articolato su più livelli con capacità ricettive, di diagnostica e di trattamento sanitario ad alta tecnologia (polo delle emergenze);
- b) il Concessionario ritiene che il suddetto complesso, onde perseguire l'ottimizzazione dei servizi erogati in rapporto alle sempre crescenti richieste dell'utenza, necessiti di una complessa attività di riqualificazione tecnologica e gestionale, avente ad oggetto attività di miglioramento funzionale ed impiantistico, anche mediante la realizzazione di nuove edificazioni e ristrutturazioni;
- c) in particolare, il Concessionario ritiene che il progetto proposto debba costituire un mezzo attraverso il quale il Concedente abbia la possibilità di conseguire i seguenti obiettivi:
 - 1. ammodernamento e valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecniche d'avanguardia che consentano il rinnovo delle principali macchine dell'impianto (cogeneratori, gruppi termici e reti di distribuzione termofluidi, impianti a servizio dei gruppi frigoriferi e torri evaporative, sistema di alimentazione idrica dell'ospedale, nuovo impianto di depurazione);
 - 2. realizzazione di opere di riqualificazione, ristrutturazione edilizia e realizzazione di nuove strutture che, a fronte di un investimento iniziale consentano di ottenere benefici economici a medio e lungo termine;

PROPONENTE

3. ottenimento di livelli ottimali di risparmio energetico;
 4. ottenimento di livelli ottimali di risparmio sul costo di acquisto delle energie;
 5. ottenimento di livelli ottimali di risparmio nella gestione della manutenzione degli impianti;
- d) la Regione Friuli-Venezia Giulia si è impegnata nella definizione delle linee di azione per gli interventi di efficientamento e risparmio energetico attraverso il Piano Energetico Regionale (PER);
- e) gli interventi previsti dal Concessionario sono coerenti con quanto indicato negli obiettivi del Piano Energetico Regionale;
- f) il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 278 del Regolamento, una Proposta contenente uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, l'indicazione degli elementi di cui all'art. 83 comma 1 del Codice, l'indicazione delle garanzie offerte dal Promotore al Concedente e l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;
- g) nelle more della conclusione del procedimento di valutazione della sussistenza degli elementi di pubblico interesse della proposta è entrato in vigore il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- h) con nota del [●] il Concedente ha chiesto al Concessionario di adeguare la proposta presentata alla disciplina contenuta nel predetto d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i) in data [●] il Concessionario ha, dunque, provveduto ad aggiornare e ritrasmettere tutta la documentazione al Concedente;
- j) nel corso del procedimento di valutazione del pubblico interesse della proposta il Concedente ha presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia domanda di ammissione al Programma Operativo Regionale FERS 2014-2020);
- k) con provvedimento n. del la Regione Friuli Venezia Giulia ha accolto la domanda di ammissione presentata dal Concedente, concedendogli un contributo a parziale copertura del costo degli Interventi di importo pari a Euro 3.000.000,00 (IVA compresa) finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;
- l) con deliberazione n. [●] del [●], il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico interesse;

PROPONENTE

- m) in data [●] il Concedente ha indetto una gara, ai sensi dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 60, per l'affidamento della *“concessione di servizi gestionali manutentivi delle strutture edilizie, degli impianti tecnologici, termo meccanici, elettrici ed idrico sanitari, delle apparecchiature ed attrezzature di reparto, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, l'acqua ed il combustibile”*, per un quadro economico complessivo pari a € [●] I.V.A. inclusa, finanziato dalla spesa storica delle attività oggetto di Concessione;
- n) [RIPORTARE LE VICENDE DELLA GARA]
- o) le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per la gestione di impianti tecnologici e servizi energetici;
- p) la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

2 DEFINIZIONI

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Agente</i> | indica la Banca o altro Ente Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento; |
| <i>Autorizzazioni</i> | indica l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e delle concessioni che, in base alla Normativa Vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione degli Interventi (come di seguito definiti); |
| <i>Canone di Disponibilità</i> | ha il significato di cui all'articolo 11.4 |
| <i>Codice</i> | indica il d.lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.; |
| <i>Concedente</i> | indica l'Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, come meglio specificato in premessa; |
| <i>Concessionario</i> | indica l'aggiudicatario della gara, al quale subentra di diritto, ai sensi dell'art. 184 del Nuovo Codice, e senza che ciò possa costituire cessione della Convenzione, la Società di Progetto (come di seguito definita); |
| <i>Concessione</i> | indica il complesso degli atti e delle attività previste dalla presente |

PROPONENTE

Convenzione;

Consegna degli Interventi

indica l'atto con il quale la Direzione Lavori, entro [●] giorni dalla approvazione del progetto esecutivo degli Interventi, procede alla consegna degli stessi al Concessionario, il tutto in conformità a quanto previsto al successivo articolo 10;

Contratto di finanziamento

indica il Contratto che verrà stipulato con i Finanziatori per l'erogazione degli importi necessari secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario;

Contributo

indica il contributo di importo pari a Euro 3.000.000,00 (IVA compresa) concesso, a parziale copertura del costo degli Interventi, nell'ambito del Programma Operativo Regionale FERS 2014-2020 ("POR") finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

Convenzione

indica la presente convenzione ed i suoi allegati;

Corrispettivi

ha il significato di cui all'articolo 11.5, come meglio precisato nel Disciplinare Tecnico Gestionale;

Cronoprogramma

indica il programma predisposto dal Concessionario, contenente l'indicazione delle fasi e dei tempi di realizzazione delle attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo degli Interventi;

Direttore Lavori

indica il soggetto designato dal Concedente, con il compito di verificare la conformità degli Interventi eseguiti dal Concessionario a quanto previsto dal Progetto Esecutivo (come di seguito definito) e dalla Convenzione;

Disciplinare Tecnico Gestionale

indica i documenti allegati alla presente Convenzione contenenti la disciplina tecnica e amministrativa dei Servizi (come di seguito definiti) svolti dal Concessionario, sia nel periodo di Gestione Transitoria, per quanto applicabile, sia nel periodo successivo sino alla scadenza della Convenzione;

DSCR

indica, per ciascun periodo di riferimento, il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati/attesi dal

PROPONENTE

progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in tale periodo di riferimento;

DSCR medio

indica la media aritmetica semplice del DSCR;

Energia termica ed elettrica

energia sotto forma di calore ed elettricità, ottenuta dal processo di combustione di un combustibile e/o ottenuta tramite l'ausilio di fonti rinnovabili o assimilate (come definite all'art. 1 della L.10/91);

Enti finanziatori

indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori, ivi compresi i fondi, che finanzieranno la realizzazione degli Interventi, attraverso l'erogazione di un finanziamento su base *project finance* e/o la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, ivi incluso ogni istituto che di volta in volta dovesse diventare parte dei predetti rapporti finanziari, in conformità alla relativa documentazione finanziaria;

Equilibrio Economico-Finanziario

indica il raggiungimento, da parte del Concessionario, dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione a remunerazione dell'investimento e dell'attività di gestione dei Servizi, misurato attraverso i Parametri Finanziari e determinato dall'insieme dei presupposti e delle assunzioni contenute nel Piano Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. fff), d.lgs. n. 50/2016;

Esercizio annuale

ciascun periodo annuale di applicazione del contratto;

Esercizio e

manutenzione dell'impianto

come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to n) "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale", nonché, nel rispetto di eventuali regolamenti sanitari e prescrizioni del Concedente;

Fase Transitoria

indica il periodo compreso tra la data di avvio della gestione dei Servizi da parte del concessionario, quale risultante dai verbali in contraddittorio, e il Collaudo degli Interventi, il tutto in conformità al

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

7

Disciplinare Tecnico Gestionale;

Fase a regime

indica il periodo che decorre dalla cessazione della Fase Transitoria sino alla scadenza della concessione, durante il quale il Concessionario dovrà svolgere i Servizi oggetto della concessione medesima in conformità al Disciplinare Tecnico Gestionale;

Finanziatori

indica gli Enti Finanziatori

Forza maggiore

indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

Interventi indica congiuntamente:

- INTERVENTO 1) Ospedale di Cattinara: Centrale Termica – inserimento caldaie ad acqua calda e produzione del vapore con generatori dedicati
- INTERVENTO 2) Ospedale di Cattinara: Distribuzione – rifacimento dell'attuale distribuzione dei fluidi termo vettori per consentire la trasformazione ad acqua calda
- INTERVENTO 3) (Intervento Eliminato)
- INTERVENTO 4) Ospedale di Cattinara: Rifacimento parziale del sistema di alimentazione idrica dell'ospedale e protezione da formazioni batteriche
- INTERVENTO 5) Ospedale di Cattinara: Modifica delle centrale frigorifera e torri evaporative
- INTERVENTO 6) Ospedale di Cattinara: Realizzazione di nuovo impianto di depurazione
- INTERVENTO 7) Ospedale di Cattinara: Sostituzione impianto di illuminazione parti comuni torri ospedale
- INTERVENTO 8) (Intervento Eliminato)
- INTERVENTO 9) (Intervento Eliminato)
- INTERVENTO 10) Ospedale Maggiore: Ottimizzazione del sistema di produzione di Energia

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

Elettrica e Termica

- INTERVENTO 11 – Ospedale Cattinara - Installazione sistema di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia elettrica
- INTERVENTO 12 – Ospedale Cattinara - Sostituzione motori con altri più efficienti
- INTERVENTO 13 – Ospedale Maggiore - Efficientamento della centrale termica
- INTERVENTO 14 – Ospedale Maggiore - Sostituzione motori con altri più efficienti
- INTERVENTO 15 – Ospedale Maggiore - Installazione sistema di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia elettrica

Lesione dell'Equilibrio

Economico-Finanziario

Indica la variazione di uno o più Parametri Finanziari al di sotto dei livelli previsti per ciascuno di essi nel Piano Economico Finanziario in conseguenza del verificarsi di uno o più eventi suscettibili di modificare l'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione purché non imputabili alla concessione;

Linee Guida

Indica i provvedimenti attuativi del Nuovo Codice adottati dall'Anac in sostituzione della disciplina di cui al d.P.R. 5.10.2010, n. 207;

LLCR

Indica il parametro Loan Life Cover Ratio, pari al rapporto tra (i) il valore attuale netto dei flussi di cassa del Progetto prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione;

Manutenzione ordinaria

come definito dal D.P.R. 412/93, art.1, punto h), si intende l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente;

PROPONENTE

Manutenzione straordinaria

come definito dal D.P.R. 412/93, art.1, punto i), si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto;

Nuovo Codice

indica il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Oneri per la sicurezza

costi degli apprestamenti, delle misure preventive e protettive, dei DPI, degli impianti di protezione in genere, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, delle procedure, dello sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, delle misure di coordinamento, finalizzati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, indicati nell'importo della concessione e non soggetti a ribasso d'asta. Detti oneri si riferiscono a:

- costi della sicurezza per i rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio, determinati nel DUVRI, ed indicati come costo annuo fisso;
- costi della sicurezza per eventuali lavori a misura su elenco prezzi rientranti nel Titolo IV del D.Lgs.81/08;

Parametri Finanziari

indica congiuntamente il DSCR medio, il LLCR, il TIR e VAN del Progetto ed il TIR e VAN Equity, assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;

Piano Economico-Finanziario

indica il piano economico-finanziario asseverato, presentato con l'offerta di gara, relativo ai costi di gestione, ai costi per gli Interventi, alle quote di ammortamento e ai ricavi previsti dall'attività di gestione; tale piano economico e finanziario è stato elaborato dal Concessionario sulla base, tra l'altro:

- del piano degli investimenti previsti per la realizzazione degli Interventi;
- di ipotesi circa i costi operativi e di manutenzione ordinaria;
- del Contributo;
- delle imposte e delle tasse dovute dal Concessionario;

PROPONENTE

- v. della durata della Concessione, come prevista al successivo articolo 4;
- vi. della durata del periodo di costruzione, come prevista dal Cronoprogramma;
- vii. dei ricavi derivanti dalla prestazione dei Servizi per tutta la durata della Convenzione;
- viii. del flusso di cassa disponibile per il servizio del debito (inteso come differenza tra tutti i ricavi operativi e tutti i costi monetari non finanziari) e per la remunerazione dell' investimento;
- ix. degli ammortamenti;
- x. dei Parametri Finanziari.

*Progetto di Fattibilità
Tecnico-Economica*

indica il progetto che il Concessionario ha presentato in sede di Gara, nel rispetto della tempistica prevista dal Cronoprogramma, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento (come di seguito definito), il quale dovrà contenere tutti gli elementi richiamati dalle predette disposizioni;

Regolamento

indica il d.P.R. 5.10.2010, n. 207

Riequilibrio:

indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo art. 11.2.

Servizi

indica congiuntamente la fornitura di combustibile per gli impianti termici, la fornitura dell'energia elettrica, la fornitura dell'acqua e la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria entro franchigia degli impianti tecnologici, la fornitura di tutti i materiali e materie prime, così come meglio dettagliato nel Disciplinare Tecnico Gestionale;

Società di Progetto (SPV)

indica la società che sarà costituita, ai sensi dell'art. 184 del Nuovo Codice, per la realizzazione della Concessione e per la successiva prestazione dei Servizi, la quale subentra automaticamente al Concessionario della presente Concessione assumendone tutti i diritti e gli obblighi ivi previsti;

Sostituto

indica il soggetto che potrà subentrare nell'esecuzione della

PROPONENTE

Concessione su designazione dei Finanziatori, a seguito di inadempimento del Concessionario ed alla minacciata risoluzione della Convenzione da parte del Concedente;

TIR del Progetto

indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari, di volta in volta, al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa di cui al Piano Economico-Finanziario ed alla relativa relazione di sintesi.

TIR Equity

indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico e Finanziario ed alla relativa relazione di sintesi.

VAN del Progetto

indica il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa di cui al Piano Economico-Finanziario ed alla relativa relazione di sintesi

VAN Equity

indica il valore attuale netto dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico e Finanziario ed alla relativa relazione di sintesi

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della gestione dei Servizi così come dettagliatamente specificato nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e nei Disciplinari Tecnico Gestionali e loro allegati posti a base di gara e nell'offerta presentata dal Concessionario, a fronte della realizzazione, da parte del Concessionario, di opere di riqualificazione tecnologica e gestionale, avente ad oggetto attività di miglioramento funzionale ed impiantistico, anche mediante la realizzazione di nuove edificazioni e ristrutturazioni, così come meglio dettagliato nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica allegato.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipula del contratto di Concessione. In caso di consegna frazionata degli impianti e dei servizi, ovvero in caso di consegna anticipata rispetto la data di stipula del contratto di concessione, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto

PROPONENTE

è quella relativa all'ultimo verbale di consegna (cioè dalla data di consegna dell'ultimo servizio di cui è prevista l'attivazione), e ciò al fine di garantire l'equilibrio del piano economico finanziario.

In particolare la durata della Concessione sarà articolata in due fasi:

- a) fase transitoria - della durata di anni 2 (due) - nei quali il Concessionario provvederà all'esecuzione degli Interventi di riqualificazione, di nuova edificazione, ristrutturazione ed alla erogazione di tutti i servizi previsti in convenzione;
- b) fase a regime – della durata di anni 7 (sette) - nella quale il Concessionario, terminati gli Interventi, continuerà nell'erogazione di tutti i servizi previsti dalla presente convenzione sfruttando i nuovi impianti (più performanti energeticamente e sotto l'aspetto gestionale-manutentivo).

5 SOCIETA' DI PROGETTO

La Società di Progetto, costituita dal Concessionario, subentrerà automaticamente nella concessione ai sensi dell'art. 184 del Nuovo Codice e sarà costituita con la forma giuridica della [●].

Il capitale sociale della Società di Progetto sarà detenuto come segue:

[...] [%];

[...] [%];

[...] [%];

6 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

6.1 Principali Obbligazioni del Concessionario

- (a) Il Concessionario si impegna:
 - i. a realizzare il progetto definitivo ed il progetto esecutivo;
 - ii. ad eseguire gli Interventi;
 - iii. ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali;
 - iv. ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente all'art. 13 e all'art. 14 della presente Convenzione;
 - v. a costituire la società di progetto di cui all'art. 5.

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

6.2 Responsabilità del Concessionario

- (a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- (b) Il Concessionario è responsabile degli effetti e dei danni causati al Concedente a seguito della revoca o rideterminazione del Contributo per cause imputabili al Concessionario stesso, secondo quanto previsto nell'Allegato [●] – Allegare documento POR FESR in comunicazione da Regione
- (c) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante la Gestione.
- (d) Il Concessionario, in fase di realizzazione degli Interventi, relativamente alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si obbliga a fornire il piano e di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, e ad adempiere a tutto quanto precisato all'art. 3.2.14 del "Disciplinare Tecnico Gestionale sub II: Parte Tecnica".
- (e) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 7.5. (*Responsabilità del Concedente*).
- (f) Il Concessionario è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico nei valori minimi indicati nel documento "Linea di intervento 3.1.B.1 – Efficientamento energetico HUB ospedaliero di Trieste" ("Linea Guida POR") e come meglio indicati all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

6.3 Ulteriori obbligazioni ed oneri del Concessionario

- (a) Il Concessionario si obbliga all'esecuzione di tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche amministrative presso gli enti pubblici preposti; sono perciò da intendersi a carico del Concessionario tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la regolarizzazione delle documentazioni ISPEL, ASL, PREFETTURA, UTIF,

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

14

- PROVINCIA, VV.F., inerenti gli impianti da esso gestiti (libretto matricolare, messa a terra, licenza di esercizio depositi di combustibile, ecc.).
- (b) Il Concessionario si obbliga all'assunzione del Terzo Responsabile dell'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, così come definito all'art. 1 lett. O) del d.P.R. 26.8.1993, n. 412, sul quale ricadranno le eventuali sanzioni previste dalla legge 9.11.1991, n. 10 con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di centrale.
 - (c) Il Concessionario si obbliga all'assunzione del ruolo di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti termici (art. 19 della legge 10/91), con obbligo di comunicazione annuale al Ministero dell'Industria. Il Concessionario, ai sensi della legge 10/91, nominerà il "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" e fornirà al Concedente il nominativo comunicato al Ministero dell' Industria Commercio e Artigianato. Il Concessionario si impegna, altresì, a collaborare con il Concedente al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia.
 - (d) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità della predisposizione, della compilazione, della presentazione agli Enti preposti, della conservazione dell'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli Interventi e gli impianti oggetto della Concessione, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati dal Concessionario medesimo, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Concessione.
 - (e) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri in ordine allo smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto della Concessione.
 - (f) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri della sicurezza, che garantirà mediante l'affidamento di incarico ad un esperto in problemi di sicurezza (come richiesto dalla normativa vigente e con funzioni e requisiti professionali secondo la norma UNI 10459), relativamente ai prodotti ed ai beni d'uso di cui alla presente Concessione.
 - (g) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per realizzare i servizi di manutenzione sia *in loco* che, occorrendo, nell'officina del Concessionario medesimo.
 - (h) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per la fornitura di materiali, noli e prestazioni d'opera connessi ai servizi, quali ponteggi, piattaforme mobili, autogrù, eccetera.

PROPONENTE

- (i) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per il trasporto in sito di attrezzature e materiali.
- (j) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito dagli specifici articoli del presente documento e nel Disciplinare Tecnico Gestionale.
- (k) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per la segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti.
- (l) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, nei tempi definiti all'interno del Disciplinare Tecnico Gestionale, dandone immediata comunicazione al Concedente, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici della stessa.
- (m) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità dell'approvvigionamento e della fornitura del combustibile (per centrali termiche e gruppi elettrogeni), nonché la responsabilità dell'esercizio e conduzione degli impianti termici.
- (n) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità dell'approvvigionamento e della fornitura di energia elettrica per consentire un puntuale esercizio e funzionalità/disponibilità delle aree ospedaliere.
- (o) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità dell'approvvigionamento e della fornitura di acqua potabile presso le due strutture ospedaliere.
- (p) Il Concessionario assume su di sé, nei limiti indicati all'interno del Disciplinare Tecnico Gestionale, la responsabilità per la gestione dell'impianto di Depurazione e trattamento reflui;
- (q) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per la fornitura di materiali d'uso, di consumo e di apporto, connessa all'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria entro franchigia.
- (r) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per l'esecuzione di sopralluoghi, su richiesta del Concedente, al fine di risolvere particolari problemi manutentivi, compreso il *report* sulle conclusioni del sopralluogo e la predisposizione di preventivi, sulla base degli elenchi prezzi contrattuali al netto dello sconto base e di quello aggiuntivo offerto in sede di gara.
- (s) Il Concessionario garantisce la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nei documenti tecnici.

PROPONENTE

- (t) Il Concessionario assume su di sé la responsabilità ed i relativi oneri per la raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle attività conduttive e manutentive.
- (u) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:
- i) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui al Disciplinare Tecnico Gestionale per un periodo superiore a [●] giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
 - ii) l'instaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno indirizzate al Responsabile della Concessione.

7 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

7.1 Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- (a) pagare al Concessionario il Canone di Disponibilità previsto dal successivo art. 11.4
- (b) pagare al Concessionario il Contributo previsto dal successivo art. 11.3
- (c) pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 11.5 ed i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle regole di calcolo presenti all'interno del Disciplinare Tecnico Gestionale – Parte Economica;
- (d) compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza, necessarie all'Erogazione dei Servizi;
- (e) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e Autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- (f) richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

17

- (g) effettuare la Consegna degli Immobili mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie all'Erogazione dei Servizi;
- (h) assicurare la piena disponibilità degli immobili, ai fini della gestione dei Servizi;
- (i) nominare un tecnico incaricato di monitorare lo stato degli Interventi e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
- (j) sopportare i costi per:
 - i. i contratti e le autorizzazioni per l'approvvigionamento di acqua per gli edifici non rientranti nel servizio idrico integrato;
 - ii. la modifica, ammodernamento ed installazione di nuove apparecchiature che siano espressamente richieste dal Concedente;
 - iii. gli interventi sulle opere realizzate ad inizio contratto dal Concessionario, con oneri a proprio carico, necessarie in seguito all'applicazione di normative di legge emanate in data successiva al collaudo dei lavori;
 - iv. gli interventi di adeguamento sugli impianti ed apparecchiature pre esistenti e non realizzate dal Concessionario;
 - v. la manutenzione delle tipologie impiantistiche non specificate nel Disciplinare tecnico riguardante la presente Concessione (ad esempio rete dati, telefonia, ecc..)
 - vi. la manutenzione straordinaria extra valore di franchigia come precisato nel Disciplinare Tecnico Gestionale.

7.2 Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti informazioni e documenti:

- (a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'Erogazione dei Servizi, predisposto dal Concedente e reso pubblico;
- (b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del Concedente;
- (c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto, compreso il Contributo;
- (d) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

PROPONENTE

- (e) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- (f) la comunicazione di recesso ai sensi del successivo art. 12.1 (*Recesso del Concedente*), di risoluzione ai sensi del successivo art. 12.2 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 12.3 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*);
- (g) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- (a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;
- (b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- (c) gli importi da corrispondere al Concessionario a titolo di Corrispettivo sono stati effettivamente stanziati e destinati al Progetto;
- (d) la piena disponibilità delle Aree d'intervento.

7.4 Garanzie a favore dei Finanziatori

- (a) Considerando che la realizzazione del Progetto sarà effettuata mediante tecniche di *project financing*, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l'ottenimento dei Finanziamenti avrà luogo a seguito della costituzione delle garanzie richieste dai Finanziatori, che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, privilegio generale sui beni del Concessionario e Cessione dei Crediti del Concessionario verso il Concedente.
- (b) Il Concedente si impegna a prendere atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione, da parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti, e in conformità alla legge applicabile.

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

19

- (c) Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei Finanziamenti assunti dal Concessionario.
- (d) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione e salvo i casi di Riequilibrio, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione..

7.5 Responsabilità del Concedente

- (a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.
- (b) Salvo quanto previsto dal successivo art. 12 (*Recesso, Risoluzione e Revoca della Concessione*), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo, comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

8 FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Cronoprogramma e Progettazione

- a) Entro [●] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo e di Cronoprogramma aggiornato in seguito alle osservazioni ricevute da parte del Concedente in fase di aggiudicazione;
- b) Il Cronoprogramma e il Progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro [●] giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove ulteriori richieste da parte del Concedente diano luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto Definitivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 11.2 (*Riequilibrio*);

PROPONENTE

- c) Entro [●] giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei [●] giorni successivi.
- d) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro [●] giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 11.2 (Riequilibrio).
- e) All'esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo (come di volta in volta modificati e approvati) saranno sostituiti agli Allegati [●] e [●].
- f) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale da determinarsi nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Gestionale, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto in caso di ritardi o sospensioni.
- g) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente.
- h) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti secondo gli standard di qualità normalmente applicabili a progetti analoghi.
- i) Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga ed un corrispondente allungamento della durata della Convenzione al fine di mantenere invariata la Fase di Gestione Definitiva; inoltre, in caso di Lesione dell'Equilibrio, avrà diritto alla revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 11.2 (Riequilibrio).

PROPONENTE

9 GESTIONE

9.1 Obbligazioni generali e Servizi

Il Concessionario si impegna ad erogare, durante la gestione, i Servizi, secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico Gestionale sub II: Parte Tecnica, Punto 4, di seguito riepilogati:

- erogazione dei servizi generali legati al coordinamento ed al governo della concessione;
- erogazione dei servizi ed attività relative alla manutenzione edile;
- gestione del servizio energetico elettrico (compresa la fornitura dell'energia elettrica);
- gestione del servizio energetico termico, climatizzazione ed idrico sanitario;
- gestione della conduzione e manutenzione degli impianti elevatori;
- gestione della conduzione e manutenzione degli impianti gas medicali;
- gestione della conduzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- gestione del servizio idrico integrato (compresa la fornitura d'acqua) con gestione dell'impianto di depurazione;
- gestione del servizio di manutenzione impianti e delle attrezzature di reparto;
- servizio di manutenzione straordinaria extra-canone ed extra-franchigia;
- servizio di manutenzione full-risk relativamente alle opere realizzate dal Concessionario e dallo stesso finanziate;
- servizio di manutenzione full-risk relativamente agli impianti esistenti e alle partizioni edili costituite da pavimentazioni e serramenti.

Non sono compresi nel servizio energetico elettrico e pertanto sono esclusi dalla Concessione i servizi rivolti alle reti telefoniche, di trasmissione dati, e reti/apparati informatici in uso presso il Concedente.

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico Gestionale – Documento sub II: Parte Tecnica, in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Il Concessionario, relativamente alle opere realizzate in autofinanziamento, si impegna, ai sensi dell'art. 3.2.12 del "Disciplinare Tecnico Gestionale sub II: Parte Tecnica", dalla data di collaudo delle opere e per tutta la durata della concessione, a riparare tempestivamente tutti i guasti e le

PROPONENTE

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale, ecc.).

In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza relativi ad inadempimenti nell'Erogazione dei Servizi previsti nel Disciplinare Tecnico Gestionale sub II) , il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione, di cui al Successivo art. 9.2, dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà ad applicare la relativa penale nella misura definita nel Disciplinare tecnico gestionale sub III) parte economica, dandone comunicazione al Concessionario. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi del successivo art. 15 (*Risoluzione delle Controversie*). L'eventuale applicazione di penali non darà titolo al Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.

In caso di revoca e/o rideterminazione del Contributo a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato [●] [ALLEGATO POR FESR] della Regione, qualora imputabile direttamente al Concessionario, quest'ultimo dovrà restituire al Concedente il Contributo in maniera totale o parziale a seconda delle determinazioni della Regione.

9.2 Responsabile della Concessione

- (a) Il Concedente nominerà, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario delle obbligazioni inerenti la Gestione di cui al presente art. 8 e, in particolare, sull'erogazione dei Servizi, secondo i criteri di cui al Disciplinare tecnico gestionale sub II).
- (b) A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal Disciplinare tecnico gestionale sub II), l'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio e con la collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
- (c) Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi del precedente 9.1.

9.3 Sospensione

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

- (a) forza maggiore;

PROPONENTE

(b) fatto del Concedente;

(c) annullamento giurisdizionale o revoca di provvedimenti, per fatto non imputabile al Concessionario;

il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

10 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10.1 Interventi

Il Concessionario, al fine di ottimizzare e rendere maggiormente efficienti i Servizi oggetto della presente Convenzione, si impegna ad eseguire la progettazione definitiva e quella esecutiva delle opere da realizzare, nonché ad eseguire gli interventi di seguito riportati:

- INTERVENTO 1) Ospedale di Cattinara: Centrale Termica – inserimento caldaie ad acqua calda e produzione del vapore con generatori dedicati;
- INTERVENTO 2) Ospedale di Cattinara: Distribuzione – rifacimento dell'attuale distribuzione dei fluidi termovettori per consentire la trasformazione ad acqua calda;
- INTERVENTO 3) (Intervento Eliminato)
- INTERVENTO 4) Ospedale di Cattinara: Rifacimento parziale del sistema di alimentazione idrica dell'ospedale e protezione da formazioni batteriche;
- INTERVENTO 5) Ospedale di Cattinara: Modifica della centrale frigorifera e torri evaporative;
- INTERVENTO 6) Ospedale di Cattinara: Realizzazione di nuovo impianto di depurazione;
- INTERVENTO 7) Ospedale di Cattinara: Sostituzione impianto di illuminazione parti comuni torri ospedale;
- INTERVENTO 8) (Intervento Eliminato)
- INTERVENTO 9) (Intervento Eliminato)
- INTERVENTO 10) Ospedale Maggiore: Ottimizzazione del sistema di produzione di Energia Elettrica e Termica.
- INTERVENTO 11 – Ospedale Cattinara - Installazione sistema di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia elettrica
- INTERVENTO 12 – Ospedale Cattinara - Sostituzione motori con altri più efficienti
- INTERVENTO 13 – Ospedale Maggiore - Efficientamento della centrale termica
- INTERVENTO 14 – Ospedale Maggiore - Sostituzione motori con altri più efficienti

PROPONENTE

- **INTERVENTO 15 – Ospedale Maggiore - Installazione sistema di ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia elettrica**

Il Concessionario si impegna, altresì, a realizzare gli Interventi nelle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato e secondo le modalità indicate nello “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” e “Disciplinare Tecnico Gestionale”.

In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto previsto nel suddetto piano di esecuzione, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1 per mille, calcolato sull'importo del singolo Intervento.

11 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

11.1 Equilibrio Economico Finanziario

Il raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione consiste nella remunerazione dell'investimento e dell'attività di gestione dei Servizi, così come meglio disciplinato nel Piano Economico Finanziario allegato. Gli elementi più significativi ai fini del raggiungimento dell'equilibrio sono:

- la prestazione di servizi generali legati al coordinamento ed al governo della concessione, la gestione della manutenzione edile, la gestione del servizio energetico elettrico, la gestione del servizio energetico termico, di climatizzazione ed idrico-sanitario, la gestione della conduzione e manutenzione degli impianti elevatori, la gestione della conduzione e manutenzione degli impianti gas-medicali, la gestione della conduzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, la gestione del servizio idrico integrato con gestione dell'impianto di depurazione e la gestione del servizio di manutenzione degli impianti e delle attrezzature di reparto; le modalità di gestione di tali servizi sono indicate nel documento “Disciplinare Tecnico Gestionale”;
- gli Interventi dettagliatamente descritti al precedente articolo 10.1;
- manutenzione straordinaria extracanone (richiesti dal Concedente al Concessionario) ed extrafranchigia sul patrimonio tecnologico affidato, ove siano stati realizzati interventi autorizzati preventivamente dal Concedente, con oneri a carico del Concessionario fino ad un valore massimo annuo pari ad [●].
- Percezione del Contributo di cui all'art. 11.3
- percezione del Canone di Disponibilità di cui all'art. 11.4
- percezione dei Corrispettivi di cui all'art. 11.5;

PROPONENTE

11.2 Riequilibrio

- (a) Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo, nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da causa di forza maggiore ovvero da uno dei seguenti eventi:
- i. modifica del regime fiscale applicabile ai Corrispettivi e al Canone di Disponibilità;
 - ii. modifica legislativa (ivi inclusa la normativa sugli incentivi) e della prassi amministrativa,;
 - iii.
 - iv. mancato o ritardato riconoscimento del Contributo per cause non imputabili a colpa del Concessionario
 - v. mancato o ritardato pagamento da parte del Concedente dei Corrispettivi e del Canone di Disponibilità, nei tempi previsti dalla presente Convenzione;
 - vi. la mancata prestazione da parte del Concessionario, per fatti ad esso non imputabili, anche di uno solo dei Servizi previsti, ad eccezione del servizio relativo alla "gestione e manutenzione degli impianti gas medicali";
 - vii. riduzione significativa delle superfici delle volumetrie o numero di degenti, tale da comportare una non proporzionale riduzione dei costi rispetto ai ricavi (tenuto conto delle regole previste nel Disciplinare – Parte Economica);
 - viii. modifica dei regimi di defiscalizzazione del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica attraverso motori endotermici.
- (b) Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza, ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:
- i. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
 - ii. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a

PROPONENTE

mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art. 10.2. dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

- (c) Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:
- i. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi e/o del Canone di Disponibilità;
 - ii. il pagamento di importi (*una tantum* o periodici) a titolo di indennizzo;
 - iii. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.
- (d) A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del presente art. 10.2, il PEF sarà modificato conformemente a quanto risultante dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posto a base della revisione.
- (e) È fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso.

11.3 Contributo

A parziale copertura del costo, ed alle spese tecniche agli stessi riferiti, degli Interventi individuati ai numeri [●] di cui all'art 10.1 ("**Interventi POR**") il Concedente riconoscerà al concessionario il Contributo di importo pari a Euro 3.000.000,00 (IVA compresa) concesso, a parziale copertura del costo degli Interventi, concesso nell'ambito del Programma Operativo Regionale FERS 2014-2020 ("**POR**") finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Il riconoscimento del Contributo è condizionato al raggiungimento da parte del Concessionario dei presupposti indicati nel documento "Linea di intervento 3.1.B.1 – Efficientamento energetico HUB ospedaliero di Trieste" ("**Linea Guida POR**") ed in particolare alla diminuzione, a seguito della realizzazione degli Interventi POR, del consumo annuale di energia primaria pari ad almeno il 15% rispetto alla situazione pre intervento.

Il Concessionario resta integralmente responsabile del rispetto di tutti i vincoli e condizioni previsti dalla Linea Guida POR relativamente all'ottenimento del Contributo.

Il Concessionario non avrà a pretendere dal Concedente nel caso il Contributo fosse interamente o

PROPONENTE

parzialmente revocato a seguito del mancato raggiungimento, per cause attribuibili al Concessionario stesso, degli obiettivi di risparmio energetico previsti dalla linea Guida POR.

L'erogazione del Contributo avverrà:

[in quota proporzionale sul valore degli Interventi POR in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento]

[in via anticipata a totale copertura del valore degli Interventi POR in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento fino alla concorrenza del 90% del valore del Contributo; il saldo verrà corrisposto all'ottenimento della rendicontazione finale prevista dalla Linea Guida POR]

11.4 Canone di Disponibilità

A partire dalla data della dichiarazione di fine lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori, sarà dovuto dal Concedente al Concessionario un Canone di Disponibilità annuale di importo, riferito al primo anno contrattuale, pari a [●].

Il Canone di Disponibilità verrà fatturato, in rate mensili, separatamente dagli altri Corrispettivi ed è soggetto all'aliquota Iva di pertinenza, tali rate verranno pagati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente articolo si applica quanto previsto al successivo paragrafo 11.6.

A partire dall'anno successivo alla presentazione della Proposta, il Canone di Disponibilità è soggetto a rivalutazione monetaria da calcolarsi in proporzione alla variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nei dodici mesi precedenti.

Il Canone di Disponibilità sarà dovuto dal Concedente indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi circostanza, atto e evento che determini la sospensione o l'interruzione dei Servizi, ancor che imputabile a fatto e colpa del Concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali secondo quanto riportato nel Disciplinare Tecnico Gestionale.

11.5 Corrispettivi per Servizi

Il corrispettivo è individuato in:

- Canone convenzionale annuo;

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

- Canone reale annuo.

Il primo è rappresentato (per il primo anno contrattuale) dal valore indicato in offerta ed utilizzato per la remunerazione delle rate di acconto (mensili). Dal secondo anno il valore convenzionale sarà rappresentato dal valore reale del primo anno (conguaglio compreso).

Il Corrispettivo reale è determinato in funzione delle aree effettivamente servite dai servizi attivati, dal numero di apparecchiature prese in consegna e da una serie di altri elementi di seguito elencati:

Il **CAR** = canone annuo reale sarà costituito dalla somma dei seguenti termini:

- **Qf** canone annuale “servizi generali legati al coordinamento e governo della concessione”
- **OS** quota relativa agli oneri per l'eliminazione dei rischi interferenziali
- **Qfe** canone annuale “Servizio di manutenzione edile”
- **Qffr** canone annuale per il “Servizio di manutenzione riparativa full risk” degli impianti esistenti, delle pavimentazioni e dei serramenti
- **Pe * SeSr** canone annuale “Servizio energetico elettrico”
- **Pri * Vrr * GGr** canone annuale “Servizio energetico termico” - Riscaldamento
- **Ptra * Vrar** canone annuale “Servizio energetico termico” - Raffrescamento
- **Pci * Vrci * GGr** canone annuale “Servizio energetico termico” – Condizionamento invernale
- **Pce * Vrce** canone annuale “Servizio energetico termico” – Condizionamento estivo
- **Psv * GPr** canone annuale “Servizio energetico termico” – Altri servizi termici
- **Pcg * Nrp** canone annuale “Servizio di conduzione e manutenzione impianti gas medicali”
- **Zi SPI * NrPi** canone annuo per manutenzione di altre apparecchiature
- **Pcan * Sran** canone annuale “Servizio di conduzione e manutenzione impianti ed attrezzature antincendio” – Impianti di rilevazione e spegnimento fisso incendi
- **Psii * Vsira + Psim** canone annuale “Servizio idrico integrato”

Alla determinazione del canone reale spettante al Concessionario si applicano le formule previste in caso di intervento di variazioni (dismissioni, riconsegne di aree ristrutturare, nuovi volumi, incentivi al risparmio di energia elettrica ed acqua, etc.) con le modalità definite all'interno del Disciplinare

PROPONENTE

Tecnico Gestionale Sub III Parte Economica.

Alla fine di ogni anno della Concessione si determineranno i compensi spettanti al Concessionario sostituendo, nella formula di cui al punto precedente, ai valori convenzionali quelli reali ed effettivi e aggiungendo, per la revisione del canone, i coefficienti di rivalutazione secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico Gestionale – Documento sub III: Parte Economica.

In particolare il Canone convenzionale annuo riferito al primo anno sarà calcolato in riferimento ai Volumi e Superfici riferiti alla situazione di offerta del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste.

Entro il primo semestre di avvio della Concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di ricalcolare tutti parametri convenzionali d'offerta (Superfici lorde, Volumi lordi riscaldati, etc.) per ciascun complesso immobiliare, sottoponendo al Concedente calcoli, elaborati e quant'altro sia atto a giustificare e confermare i valori risultanti dallo studio. Per quanto riguarda i servizi remunerati sulla base dei valori convenzionali di superfici e volumi (Manutenzione edile, Servizio energetico elettrico, Servizio energetico termico, climatizzazione ed idrico sanitario), fermo restando il prezzo complessivo offerto, si procederà a rideterminare i prezzi unitari.

La successiva modifica dei valori, in aumento ovvero in riduzione, relativi a Volumi e Superfici potrà avvenire soltanto a seguito della dismissione di aree/immobili, attivazione di nuove aree o aggiunta di nuovi immobili e comunque soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del Concedente. Ogni variazione avrà effetto a partire dalla data riportata nel verbale di consegna o di riconsegna degli immobili, attrezzature, impianti.

Nel caso di variazione della consistenza degli edifici e degli impianti nel corso del contratto di Concessione si adotteranno le modalità e le regole previste al punto 1.6.11 del Disciplinare Tecnico Gestionale – Documento sub III: Parte Economica.

Si precisa che, nel caso in cui per un fabbricato non sia richiesto l'espletamento di uno o più delle attività che compongono il canone del Servizio (riscaldamento invernale, condizionamento invernale, raffrescamento estivo, condizionamento estivo, servizi termici vari), il Concessionario dovrà comunque garantire per il fabbricato stesso l'espletamento delle altre prestazioni previste nel presente documento.

Il Concessionario emetterà fatture mensili posticipate, per importi pari al 90% di 1/12 del canone convenzionale annuo, composto applicando i prezzi unitari offerti rivalutati all'anno precedente; dai parametri variabili relativi ai valori dell'anno precedente e dei relativi oneri per la sicurezza. Tali acconti verranno pagati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

PROPONENTE

Annualmente, entro due mesi dal termine dell'anno contrattuale, si procederà, sulla scorta dei valori effettivamente misurati, alla determinazione del canone reale dell'anno trascorso.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria extracanone affidati durante il contratto dal Concedente al Concessionario, questi potranno essere fatturati dal Concessionario al raggiungimento (sottoforma di SAL) dell'importo complessivo netto (somma di tutti i lavori autorizzati ed eseguiti) pari a 100.000 € (centomila euro). In tal caso il Concessionario sarà autorizzato, purché tali lavori siano stati effettivamente effettuati, a fatturare un S.A.L. pari al 90% di tale valore, rimandando in sede di conguaglio annuale dei servizi la fatturazione della restante parte purché i lavori autorizzati siano stati conclusi e sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione entro la data di elaborazione del conguaglio.

Qualora l'importo da fatturare sia inferiore al valore complessivo netto (somma di tutti i lavori autorizzati ed eseguiti) di 100.000€ (centomila euro), la fatturazione di quanto effettivamente dovuto avverrà, per intero, contestualmente alla definizione della fattura di conguaglio dell'anno al quale quest'ultimo si riferisce.

I prezzi utilizzati per la contabilizzazione delle manutenzioni straordinarie extracanone o extrafranchigia saranno quelli di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico Gestionale sub III parte economica, nella versione aggiornata alla data di esecuzione dell'intervento al netto dello sconto base (10%) previsto nel citato Disciplinare al quale andrà aggiunto lo sconto [●] offerto in sede di gara dal Concessionario.

11.6 Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (per i ritardi nel pagamento dei Corrispettivi), fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso Concedente, di promuovere, ai sensi del successivo art. 15 (*Risoluzione delle controversie*), il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

11.7 Rivalutazione

Alla fine di ogni anno della Concessione il Canone sarà rivalutato applicando i coefficienti di revisione secondo le modalità previste dall'art. 1.6.5 del Disciplinare Tecnico Gestionale – Documento sub III: Parte Economica

Il venir meno, durante il periodo di vigenza contrattuale, della disponibilità dei parametri o degli Enti che li determinano delle Tariffe o Prezzi sopra individuati comporterà l'obbligo per le parti di individuare

PROPONENTE

congiuntamente entro 3 mesi dall'evento un nuovo meccanismo revisionale.

12 RECESSO, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

12.1 Recesso del Concedente

Il Concedente avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto per motivo di pubblico interesse in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. In tale caso il Concessionario avrà, comunque, diritto ad un indennizzo a titolo compensativo quantificato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 109 del Nuovo Codice, oltre che al versamento dei corrispettivi per i servizi erogati fino alla data di operatività del recesso.

La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dal Concedente senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno al Concessionario, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause:

- I. sia stata proposta domanda di fallimento del Concessionario o di sua ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale, escluse quelle che contemplino e garantisce la continuità aziendale;
- II. il Concessionario abbia deliberato di dare corso alla cessazione dell'attività o alla propria liquidazione volontaria.

12.2 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- a) Il Concedente, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 108, comma 3, del Nuovo Codice, potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione dando comunicazione al Concessionario e all'Agente, ai sensi del successivo art. 12.5, circa le contestazioni inerenti gli accertati gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali ed assegnando a questi un termine ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, qualora:
 - i) il Concessionario sia incorso in violazioni del Disciplinare tecnico gestionale sub II):
 - tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli immobili e relativi impianti o dell'erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro [●] giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
 - corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente al [●] % del Corrispettivo per i Servizi per ciascun anno;
 - iii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

32

appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione alla Concessione, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Nuovo Codice;

- iv. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza e ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, salvo quanto previsto all'art. 110 del Nuovo Codice per l'ipotesi di concordato.
- b) Il Concedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 4 del Nuovo Codice, potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 12.5(Intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora:
- i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a giorni [●], ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante, Fatto del Concedente o Forza Maggiore;
 - ii. il Concessionario superi di [●] giorni il termine per il completamento degli Interventi previsto dal Cronoprogramma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante, Fatto del Concedente o Forza Maggiore;
 - iii.
 - iv. il Concessionario abbia omissso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al successivo art. 14 (*Assicurazione*), salvo quanto previsto nello stesso all'art. 14;
- c) La contestazione di cui al precedente paragrafo (a) e la diffida di cui al precedente paragrafo (b) non produrranno in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.
- d) In pendenza del termine per controdedurre di cui alla precedente lettera (a) e del termine per adempiere, indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (b), il Concedente:
- (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
 - (ii) non potrà dar corso alla risoluzione;
 - (iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi e il Canone di Disponibilità, entrambi al netto di eventuali penali e/o decurtazioni applicate ai sensi di quanto riportato nel Disciplinare Tecnico Gestionale ;

PROPONENTE

- e) Alla scadenza del termine per controdedurre indicato nella comunicazione di cui alla precedente lettera a) e/o del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (b) del presente art. 12.2, ove il Concessionario non abbia giustificato adeguatamente e/o posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'Agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 12.5 (*Intervento dei Finanziatori*) entro il Periodo di Sospensione.

Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi del successivo art. 12.5 (*Intervento dei Finanziatori*), il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 12.2, oltre al pagamento dei Corrispettivi e alle rate di Canone di Disponibilità maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità determinata ai sensi dell'art. 108 comma 5 del Nuovo Codice, che nello specifico sarà pari:

- i. ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto del Contributo percepito, (ove gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo), ovvero
 - ii. al valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo percepito (ove gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo),
 - iii. al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
- f) L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti dal precedente paragrafo (d).
- g) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 110 del Nuovo Codice.

12.3 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

(a) In caso di:

- (i) ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei Corrispettivi al Concessionario;
- (ii) ritardo nel pagamento del Canone di Disponibilità superiore a [●] giorni;
- (iii) ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [●] giorni;

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

34

(iv) fatto del Concedente che dia luogo a:

- sospensione della realizzazione degli Interventi superiore a [●] giorni
- sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a [●] giorni.

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a [●] giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

(b) In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario quanto previsto all'art. 176, comma 4, lett. a), b) e c) del Nuovo Codice, i seguenti importi:

i. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:

- ove gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario al netto del Contributo percepito

- ove gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti e del Contributo percepito) e le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;

ii. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari a:

- ove gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo:

il 10% del valore degli Interventi non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'ultimazione, al netto del Contributo percepito; e il 10% del valore dei Servizi non ancora erogati nella Fase di Gestione Transitoria;

- ove gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo:

il 10% del valore dei Servizi non ancora erogati nella Fase di Gestione Definitiva.

(c) L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente, di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

12.4 Risoluzione per Forza Maggiore

(a) In caso di Forza Maggiore protratta per più di [●] giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.

(b) In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà prontamente

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

35

corrispondere al Concessionario quanto previsto all'art. 1463 del codice civile per l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

- (c) L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

12.5 Intervento dei Finanziatori

Nella comunicazione all'Agente di cui al precedente art. 11, il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:

- i. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;
- ii. il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 176, commi 8 e 9 del Nuovo Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 12.2 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) dando comunicazione al Concedente ed al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione, della designazione di un Sostituto, a condizione che:

- i. il Sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
- ii. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

Entro il termine di cui all'art.12.5 ii, il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.

E' inteso che l'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

PROPONENTE

12.6 Destinazione degli importi dovuti al Concessionario

- a) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 12.1(*Recesso del Concedente*), 12.2(*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), 12.3(*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*) o 12.4 (*Risoluzione per Forza Maggiore*) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente [●] ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dall'Agente, entro il termine di [●] giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio EURIBOR maggiorato del [●] %.

Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 12.1(*Recesso del Concedente*), 12.2(*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), 12.3 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*) e 12.4(*Risoluzione per Forza Maggiore*) entro [●] giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione dell'Agente.

- b) In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo (a), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al precedente paragrafo (a).
- c) Per gli importi oggetto di contestazioni ciascuna parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo art. 15 (*Risoluzione delle controversie*); su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'art. 11.6(*Interessi di mora*) a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di effettivo pagamento.
- d) Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.
- e) Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione, qualora vi sia il previo consenso dei Finanziatori.

12.7 Disponibilità dei beni di Progetto

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di recesso, revoca o risoluzione ai sensi del presente art. 12, i beni che costituiscono gli Interventi al

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

37

momento della suddetta revoca, recesso o risoluzione, passeranno nella disponibilità del Concedente in condizioni di buon stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso senza necessità di formalità alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

13 FIDEIUSSIONI E GARANZIE

- (a) Il Concessionario si impegna a prestare dalla Consegna degli Immobili idonea garanzia fideiussoria, a garanzia della Corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Gestione, di importo pari a quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del Nuovo Codice eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Nuovo Codice.

14 ASSICURAZIONE

(a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

(b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

- i. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7 del Nuovo Codice per tutta la Fase di Costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'Opera (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di costruzione dell'opera;

ii. ;

PROPONENTE

- iii. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all'Opera, per tutta la durata della Fase di Gestione Definitiva, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro

Massimale per prestatori d'opera Euro 5.000.000,00.

- (c) Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente copia delle polizze assicurative possedute da ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 del Nuovo Codice, nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari al 20% dei lavori progettati.

15 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Concedente, entro 30 giorni dalla data in cui il Concessionario abbia avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile della Concessione. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 15 giorni il Responsabile della Concessione dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui agli artt. 205 e 206 del Nuovo Codice.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di[●].

È espressamente esclusa la Competenza arbitrale.

16 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario avrà diritto al riequilibrio.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che

PROPONENTE

abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione, non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

17 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per Il Concedente.

Alla scadenza, revoca, recesso o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli immobili e relativi impianti ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

18 BONIFICA

Il Concedente garantisce che l'Area d'intervento posta a disposizione del Concessionario per la realizzazione dell'Opera è compatibile, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con la specifica destinazione ad esse attribuita.

- a) Qualora in corso d'opera fossero ritrovati agenti inquinanti, il Concessionario, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).
- b) Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 152/2006.

19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, il Concessionario si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento,

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

40

ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice unico di progetto (CUP) comunicato dal Concedente.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato così come previsto all'art. 3, comma 2, della legge 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi ed istituzionali nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

Il Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di risoluzione della Convenzione.

La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

20 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento o subappalto.

21 DISPOSIZIONI VARIE

21.1 Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [●]

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

21.2 Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese

41

presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

21.3 Riservatezza

- (a) Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:
- (i) qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
 - (ii) tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.
- (b) Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La Parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.
- (c) Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:
- (i) siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della Parte ricevente a quanto sopra disposto;
 - (ii) la Parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi;
 - (iii) siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte ricevente;
 - (iv) siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la Parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte ricevente si impegna a collaborare, nel più ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

PROPONENTE

(v) siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relationem in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

(vi) siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione dell'Opera e/o la sindacazione della stessa.

21.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

[●]

Att.: [●]

Fax: [●]

Se al Concessionario:

al seguente indirizzo: [●]

Att.: [●]

Fax: [●]

Se all'Agente, al seguente indirizzo: [●]

Att.: [●]

Fax: [●]

o al diverso indirizzo che la Parti o l'Agente avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

PROPONENTE

21.5 Premesse

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

il Concedente

il Concessionario

Allegati

PROPONENTE

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Direttore Unità di Business Nord Est
Ing. Paolo Maltese